



Sommario

“JOBS ACT” - Decreto Legge n. 34/2014 -	pag. 2
Decreto Casa 2014 - Decreto Legge n. 47/2014 -	pag. 5
Beni concessi ai soci: più tempo per la comunicazione	pag. 7
Agevolazioni per start up innovative	pag. 9
Lavoro accessorio: Voucher e nuovi limiti	pag. 10
SISMA 2012: Credito d'imposta per il risarcimento danni - Procedura e tempistiche -	pag. 11
Fatturazione elettronica per le P.A. - Chiarimenti e specifiche -	pag. 12
Credito d'imposta: serve la prova	pag. 14
I documenti di prassi - circolari e risoluzioni - non costituiscono fonti del diritto	pag. 15
Approfondimenti di Zoom	pag. 16

“JOBS ACT”

- Decreto Legge n. 34/2014 -



Il Decreto Legge n. 34/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, contiene alcune disposizioni che vanno ad incidere sulla disciplina del contratto a tempo determinato, dell'apprendistato, dell'iscrizione dei lavoratori nelle liste di disponibili-

tà, del Documento unico di regolarità contributiva e dei contratti di solidarietà (la prossima conversione in legge del decreto in esame sarà oggetto di analisi del prossimo numero di Zoom).

Contratto a tempo determinato

Acausalità

Con la modifica introdotta al comma 1 dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001 si interviene sulle ragioni giustificatrici del contratto abolendole, ed introducendo, in via generale, a partire dal 21 marzo 2014, il contratto “acausale”, non più, quindi, limitato al primo contratto a termine, la cui durata, comprensiva della proroga, era di 12 mesi.

Con la nuova disposizione si stabilisce che il contratto a tempo determinato può essere stipulato per iscritto per un massimo di **36 mesi**, comprensivi di eventuali proroghe (il nuovo art. 4, comma 1, le ammette fino ad un massimo di otto), per qualsiasi tipo di mansione. Inoltre l'acausalità è estesa al contratto di somministrazione.

Limite del 20%

Si dispone che l'assunzione di personale a tempo determinato non può superare, ferme restando le previsioni dell'art. 10, comma 7 (di seguito specificate), **il limite del 20% dell'organico complessivo**, mentre le imprese dimensionate fino a **5 dipendenti possono stipulare un solo contratto a tempo determinato**.

Momento del computo

Il momento del computo è “focalizzabile” quando si procede all'instaurazione del rapporto a termine. Infatti, secondo la formulazione della norma, non viene fatto alcun riferimento a criteri presenti in altre ipotesi per l'applicazione di particolari istituti come, ad esempio, la media degli occupati nell'ultimo semestre per l'applicazione della CIGS (art. 1, della legge n. 223/1991), o la media dei dodici mesi precedenti ai fini del-

le agevolazioni per le assunzioni dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (art. 1 del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013) o come già avviene in alcuni accordi regolatori della materia (settore alimentare, telecomunicazioni, terziario, ecc.), ove ci si riferisce alla media annua degli occupati.

Base di calcolo

La disposizione fa riferimento all'organico complessivo (quindi dell'azienda nel suo complesso e non delle singole unità produttive). In sostanza ci si riferisce al personale dipendente in forza al momento dell'assunzione.

Applicando i criteri, già presenti nella circolare INPS n. 22/2007 sono esclusi dal computo numerico:

- gli apprendisti, per effetto dell'art. 7, comma 3, del D.L.vo n. 1657/2011: tra costoro rientrano anche i lavoratori in mobilità assunti con rapporto di apprendistato;
- gli assunti con contratto di inserimento ex art. 54 del D.L.vo n. 276/2003 eventualmente ancora in forza, non essendo possibile instaurare altri contratti a partire dal 1° gennaio 2013;
- gli assunti con contratto di inserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- i lavoratori somministrati inviati dalle Agenzie di Lavoro;
- i lavoratori assunti dopo essere stati addetti in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (art. 7, comma 7, del D.L.vo n. 81/2000).

I lavoratori a tempo parziale vanno computati “pro – quota” per effetto dell'art. 6 del D.L.vo n. 61/2000, mentre quelli intermittenti vanno calcolati nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente prestato nell'arco di ciascun semestre (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003): ovviamente, nel computo complessivo rientrano anche i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Rinvio all'art. 10, comma 7

La nuova norma fa salvi gli eventuali limiti posti dalla contrattazione nazionale che possono essere maggiori o minori rispetto alla percentuale del **20%**.

Ciò significa che gli accordi in essere vanno rispettati. Lo stesso comma 7 fa salvi dai limiti numerici i contratti a termine per le aziende di nuova costituzione nella fase di avvio, secondo le previsioni dei CCNL, i contratti legati alla stagionalità ed alle ragioni sostitutive, quelli per gli “over 55” e per gli spettacoli teatrali,



JOBS ACT”

- Decreto Legge n. 34/2014 -

Segue da pag. 2

5 dipendenti

La norma dispone che le aziende che hanno fino a 5 dipendenti possono assumere **un lavoratore** con contratto a termine.

Stando al tenore letterale della disposizione che parla soltanto di imprese, l'assunzione pare esclusa per quei datori di lavoro che non sono tali (ad esempio, i professionisti), a meno che, magari attraverso un chiarimento amministrativo, non si voglia interpretare la parola “impresa” in senso di datore di lavoro.

Contribuzione aggiuntiva dell'1,40%

La legge n. 92/2012 (art. 2, comma 29, lettera a) afferma che il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. La cancellazione delle ragioni giustificatrici del contratto (tra le quali era compresa quella sostitutiva) non dovrebbero, pur nella “acausalità” generale, portare alla cancellazione dell'agevolazione, atteso che è sempre possibile rinvenire, se esistente, la motivazione sostitutiva.

Apposizione del termine

Si specifica che l'apposizione del termine deve risultare direttamente od indirettamente da atto scritto.

Si rileva come il termine non necessariamente discende da un fatto di natura negoziale espresso, ma può essere rilevato anche, in via induttiva, dall'esame delle clausole contrattuali (come, ad esempio, l'assunzione per una attività che sin dall'inizio era predeterminata).

Circa l'apposizione della firma, la Cassazione (Cass., 2 febbraio 1988, n. 1004) ha ritenuto che le volontà coincidenti si possano desumere anche da documenti diversi, seppur correlati tra loro, ma tali da evidenziare il consenso di entrambe le parti.

Proroghe

La nuova disposizione dopo aver affermato che per la proroga del contratto occorre il consenso del lavoratore, stabilisce che lo stesso può essere prorogato soltanto quando la durata iniziale è inferiore ai **36 mesi**.

Quindi, come in passato, un rapporto può essere prorogato entro il limite massimo e la durata successiva può ben essere superiore al contratto iniziale.

Dalla norma precedentemente in vigore è stato espunto il riferimento alle “condizioni oggettive”, sicché, oggi, le proroghe sono ammesse, per un massimo di **otto volte** (nella somministrazione il CCNL prevede un massimo di sei) e sono condizionate soltanto allo svolgimento della stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato l'iniziale contratto.

Ovviamente, l'ampliamento dell'istituto della proroga, non più condizionato da situazioni oggettive, fa perdere importanza allo stacco tra un contratto e l'altro, in caso di rinnovo: la disposizione resta quella originaria dei dieci e venti giorni (se il precedente contratto aveva avuto una durata fino a sei mesi o superiore), fermo restando che la contrattazione collettiva, anche aziendale può ridurre o abbattere i periodi di intervallo appena indicati.

Contratto di somministrazione

Con la nuova disposizione vengono eliminati i primi due periodi dell'art. 20, comma 4, del D.L.vo n. 276/2003 che disciplinavano, anche per il contratto di somministrazione tempo determinato, il rinvio alle ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili anche all'ordinaria attività dell'utilizzatore ed alla previsione del contratto “acausale” come primo contratto di somministrazione.

Apprendistato

Piano formativo nell'apprendistato professionalizzante

Modificando la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del D.L.vo n. 167/2011, si è stabilito che l'obbligo della **forma scritta** nell'apprendistato c'è soltanto per il **contratto ed il patto di prova**.

E' stato eliminato quello relativo al piano formativo individuale relativo alla formazione aziendale che ha, quale origine, il CCNL di riferimento e che deve essere “preparato” dal datore di lavoro entro i trenta giorni successivi all'assunzione.

Segue a pag. 4

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.gazzettaufficiale.it

ZOOM



Segue da pag. 3

La formulazione adottata fa sì che la formazione effettuata dal giovane, in caso di verifica degli organi di vigilanza e del possibile intervento sanzionatorio, ex art. 7 del D.L.vo n. 167/2011, possa essere provata soltanto sulla base di una verifica “nel concreto”, senza necessità di documentazione sottoscritta.

Probabilmente, le aziende che sono strutturate e, comunque, che investono nella formazione degli apprendisti, continueranno a redigere e a far sottoscrivere il programma formativo che può essere desunto dai CCNL o approvato dagli Enti bilaterali, come postulato da vari CCNL.

Eliminazione delle percentuali di stabilizzazione

Si elimina la lettera i) del comma 1, ed i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 2 del D.L.vo n. 167/2011, nonché l'art. 1, comma 19 della legge n. 92/2012, abolendo le percentuali di stabilizzazione relative ai rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti fissate dalla legge (50% per i datori di lavoro dimensionati sopra i nove dipendenti che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012) o dai contratti collettivi, in applicazione della lettera i) del comma 1, dell'art. 2, per i datori di lavoro con un organico inferiore.

La disposizione innovativa non ha toccato il rapporto in percentuale tra qualificati e specializzati da una parte e apprendisti, che presso i piccoli datori di lavoro resta al 100% per salire a quelli dimensionati dalle dieci unità in su ad un rapporto di 3 a 2.

Pagamento delle ore di formazione nell'apprendistato di primo livello

Nell'apprendistato per l'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale viene riconosciuta (art. 3, comma 2 -ter del D.L.vo n. 167/2011), in considerazione della componente formativa, una retribuzione che tenga conto delle ore effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

Formazione trasversale e di base

Si dispone che la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, può essere integrata con l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, offerta dalle Regioni e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

Elenco Anagrafico dei Lavoratori

Regolamento sulle procedure per il collocamento ordinario

La parola “persone” riferita ai soggetti da inserire nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, viene sostituita dalla indicazione specifica che fa riferimento a “cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”.

Disoccupati

La disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa per i disoccupati può essere resa presso i centri per l'impiego di tutto il territorio nazionale e non più soltanto in quello in cui hanno il domicilio.

DURC

Si introduce il concetto della “de materializzazione” del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), con semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, cosa che dovrebbe portare, a regime, ad una verifica della regolarità contributiva relativa ad INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese del settore), **in via telematica**, attraverso l'apertura e la correlazione tra le varie banche dati. Il tutto è, al momento, rimandato, ad un futuro decreto che vede coinvolti, il Ministero del Lavoro, quello dell'Economia, INPS ed INAIL, da emanare entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del Decreto Legge. Tale provvedimento dovrà indicare i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica. La validità del DURC resta fissata in 120 giorni.

Contratti di solidarietà - Legge n. 863/1984

La dotazione dei contratti di solidarietà previsti per le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS (Cassa integrazioni guadagni straordinaria) si arricchisce di un fondo, per il 2014, di 15 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 50 già stanziati con la legge di stabilità.

Si prevede, altresì che le riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che riducono l'orario in solidarietà (art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996, come risulta dalla conversione del D.L. n. 510/1996, vengano ridimensionate attraverso un successivo decreto volto all'individuazione di criteri selettivi per il riconoscimento dei benefici nell'ambito delle risorse disponibili.

La riduzione varia a seconda dell'ampiezza (25% o 35% se la riduzione d'orario è superiore al 30%) e della dislocazione geografica, infatti in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania, le riduzioni sono, rispettivamente, elevate al 35% ed al 40%.



Decreto Casa 2014

- Decreto Legge n. 47/2014 -



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 è stato pubblicato il D.L. 47/2014, cosiddetto "Decreto Casa", per far fronte al disagio abitativo e ampliare l'offerta di casa a costi contenuti.

Le disposizioni previste nel decreto hanno l'obiettivo di:

- sostenere l'affitto a canone concordato;
- ampliare l'offerta di alloggi popolari;
- sviluppare l'edilizia residenziale sociale.

Sono di seguito riportate le principali novità introdotte.

Vantaggi per le imprese

I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP nella misura del 40% per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Detrazioni IRPEF

Introdotte apposite detrazioni IRPEF per i conduttori di alloggi sociali: per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (come definiti dal D.M. del 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a:

- 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 450 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Riscatto a termine dell'alloggio sociale

Trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l'inquilino di un alloggio sociale ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), previa intesa Conferenza unificata, saranno disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, ferma restando la validità dei contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Chi acquista ha due vantaggi:

1. l'IVA dovuta dall'acquirente viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all'inizio;
2. il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l'acquisto è rimandato al momento dell'atto di acquisto.

Chi vende rimanda la tassazione IRES e IRAP sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto.

Vantaggi per il locatore (cedolare secca al 10%)

Prevista la riduzione dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro.

Cos'è la cedolare secca

È un regime opzionale che consente di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi un'imposta sostitutiva, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. La cedolare secca sostituisce anche:

- ⇒ le addizionali regionali e comunali IRPEF;
- ⇒ l'imposta di registro;
- ⇒ l'imposta di bollo.

Segue a pag. 6

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.gazzettaufficia
le.it

ZOOM



Decreto Casa 2014

- Decreto Legge n. 47/2014 -

Segue da pag. 5

Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo. Su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni, ma deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Beneficiari

Possono usufruire del regime i locatori, persone fisiche, "privati" (cioè che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni), proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile.

Il decreto legge sulla casa (d.l. 47/2014) ha introdotto la possibilità di optare per il regime della cedolare anche ai contratti di locazione di unità abitative:

- ⇒ **stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro;**
- ⇒ purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.

Sono escluse dalla possibilità di opzione: le società di persone (incluse le società semplici), le società di capitali, gli enti commerciali e gli enti non commerciali.

Possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva gli immobili ad uso abitativo, categoria catastale da A/I ad A/II escluso A/10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze su cui sono applicati contratti di locazione con finalità abitativa.

Misure per favorire l'incremento di alloggi sociali

Al fine di ridurre il disagio abitativo e incrementare l'offerta di alloggi sociali, nei comuni previsti dalla delibera CIPE 13 novembre 2003, sono consentiti senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, i seguenti interventi:

- **ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;**
- **sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento;**
- **variazione della destinazione d'uso;**
- **creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa;**
- **creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.**

Lotta all'occupazione abusiva di immobili

Chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non potrà chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi.

Edilizia residenziale pubblica

Previsto un piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica (ex IACP) che beneficerà dello stanziamento di 400 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi.



Beni concessi ai soci: più tempo per la comunicazione



Beni d'impresa
concessi in godimento
a soci o familiari

comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti i beni dell'impresa concessi in godimento a soci che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa, devono essere effettuate **entro il 30° giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 aprile 2014, ha, quindi, posticipato la scadenza del 30 aprile 2014, precedentemente fissata (vedi Zom n. 56).

Adempimento, tempistica e oggetto della comunicazione

In particolare:

- coloro che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno d'imposta precedente, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro;
- coloro che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nel caso in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno d'imposta precedente. In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.

Motivazione

La previsione di 30 giorni successivi rispetto al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi consente l'utilizzo di elementi che al momento della dichiarazione hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso

(determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per coloro che ricevono in godimento beni aziendali, e determinato l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i concedenti i beni in godimento.

La soluzione adottata, inoltre, consente di evitare la concentrazione in un'unica scadenza dell'adempimento dichiarativo e di quello comunicativo.

Si ricorda che nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **2 agosto 2013**, sono stabilite le regole per comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai soci che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa.

Si ricorda che con Manovra Estiva il DI 138/2011, si sono volute rafforzare le misure per il recupero della base imponibile non dichiarata, prevedendo, inoltre, come strumento per la ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche, anche il monitoraggio di questo tipo di movimentazioni finanziarie.

Soggetti interessati

Sono interessati dall'adempimento coloro che esercitano l'attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva (**quindi anche i soci di cooperative**).

Condizioni

La comunicazione è obbligatoria soltanto per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a decorrere dall'anno 2012 e di ammontare complessivo, per ogni tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro. Questo limite annuale, introdotto in un'ottica di semplificazione, è riferito, distintamente, a ciascuna tipologia di apporto - **finanziamento o capitalizzazione**.

L'adempimento non è invece richiesto per gli apporti già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria, come nel caso, ad esempio, dei finanziamenti effettuati tramite **atto pubblico o scrittura privata autenticata**.

Specifiche

Nella comunicazione, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici (per i non residenti, anche lo Stato estero) di chi ha effettuato la donazione, andrà indicato **l'ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni**.

Segue a pag. 8

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.agenziaentrate
.it

ZOOM



Beni concessi ai soci: più tempo per la comunicazione

Segue da pag. 7

attraverso i canali **Entratel e Fisconline**, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'invio può essere effettuato, anche tramite intermediari autorizzati, precedentemente era previsto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono state ricevute le somme **(termine modificato con il nuovo sopra citato provvedimento del 16 aprile 2014)**.

Il modello da utilizzare per la comunicazione è allegato al citato provvedimento del 2 agosto 2013 ed è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Trattamento dei dati

I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva dei contribuenti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi.

I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

Sicurezza dei dati

La sicurezza nella trasmissione dei dati, di garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe Tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi effettuati e di conservazione delle copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

Ricevute

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi. L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una **ricevuta**, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate.

L'inammissibilità della trasmissione dati è comunicata, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Cooperative

In tale ottica, si precisa che la cooperativa è tenuta ad inviare all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti che hanno effettuato finanziamenti o apporti in denaro a qualsiasi titolo e il relativo importo. Devono essere comunicati sia i versamenti fruttiferi, sia infruttiferi, nonché quelli in conto futuro aumento di capitale. Come sopra detto è prevista l'esclusione dell'obbligo della comunicazione in presenza di finanziamenti di ammontare inferiore ad euro 3.600.

In questo caso sorge il problema dei versamenti a più riprese nel corso dell'anno.

Ad esempio per versamenti mensili, nel rigo BG 03 del modello di comunicazione viene chiesta la data del finanziamento o della capitalizzazione (campo obbligatorio). In tale contesto la coop dovrebbe compilare per 12 volte la scheda indicando l'importo mensile, che verrebbe peraltro escluso essendo al di sotto del limite di 3.600.

Invece compilando una sola scheda si dovrebbe riportare l'importo complessivo di 6 mila euro (ammontare che rende obbligatoria la comunicazione), ma non si sa quale data indicare. Si ricorda che devono essere comunicati soltanto i finanziamenti eseguiti nel corso dell'anno 2012 e che quindi non occorre riportare l'ammontare storico.

Sono peraltro oggettivamente escluse dalla comunicazione dei finanziamenti dei soci le operazioni già conosciute dal Fisco, tuttavia nel modello 770 della cooperativa gli interessi corrisposti ai soci dalle cooperative, nei limiti stabiliti dal suddetto articolo 13 del Dpr 601/73 sono oggetto di comunicazione cumulativa e non analitica, in quanto soggetti a ritenuta alla fonte.

Diverso sarebbe per gli interessi corrisposti oltre i limiti stabiliti dalla citata norma, che essendo soggetti a ritenuta d'acconto sono oggetto d'indicazione analitica dei percipienti nella dichiarazione del sostituto d'imposta e quindi sono già noti alle Entrate.

Si specifica, inoltre, che il modello di comunicazione prevede una scheda per ogni socio comprensiva dei dati anagrafici e la data del versamento.



Dopo l'avallo definitivo della Commissione Ue è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 20 marzo 2014, il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2014. Si tratta dell'attuazione delle misure agevolative, in favore delle start up, dirette a sostenere la crescita, lo sviluppo tecnologico e, in generale, l'occupazione.

Beneficiari

Gli incentivi sono in favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese "start up innovative" direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr).

Bonus

Il risparmio consiste per le società in una **deduzione IRES del 20%** delle somme investite, ovvero, per persone fisiche, in una detrazione **IRPEF del 19%**. Il limite di importo massimo agevolabile è di **1,8 milioni di euro**, mentre, nel caso di contribuenti soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non possono superare i **500 mila euro**.

Per le start up a vocazione sociale o per quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale di detrazione IRES passa al 27%, mentre sale al 25% per l'IRPEF.

Il bonus vale per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016.

Come accennato, gli investimenti agevolati possono arrivare anche indirettamente, cioè possono essere effettuati mediante Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Oicr) o altre società di capitali, che investono prevalentemente in start up innovative.

Si specifica che dagli sconti fiscali sono esclusi quegli investimenti realizzati da organismi a partecipazione pubblica o destinati a imprese classificabili come "imprese in difficoltà" e a imprese operanti in alcuni settori particolari, come quello della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio (articolo 2, comma 3).

Caratteristiche dei destinatari

I destinatari dell'agevolazione devono essere società di capitali, costituite **anche in forma cooperativa**, o anche società europee, che svolgono, da non oltre 48 mesi, attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto contenuto tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che hanno una produzione annua di valore non superiore a 5 milioni di euro e non distribuiscono utili.



Specifiche

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere mantenuto per almeno **2 anni**, pena l'esclusione dal beneficio, con il conseguente recupero a tassazione dell'importo dedotto o restituzione dell'importo detratto, comprensivo degli interessi. In tale spazio temporale, sono causa di decadenza, tra le altre, la cessione - anche parziale - delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, il recesso o l'esclusione degli investitori, la perdita dei requisiti necessari per essere start up.

In presenza di cause "penalizzanti", nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dal bonus, l'investitore IRPEF deve aumentare l'imposta dovuta per lo stesso periodo di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, mentre il contribuente IRES deve incrementare il reddito di tutto l'importo dedotto nei periodi precedenti.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

L'INPS con la circolare n.28/2014 del 26/2/2014 provvede alla rivalutazione annuale degli importi economici massimi per il lavoro accessorio.

Il lavoro accessorio prevede attività lavorative di natura occasionale che danno complessivamente luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a **5.000 euro** nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati).

Le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo), mentre per quanto concerne le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti (fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro annui), si prevede che le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2.000 euro annui.

Il pagamento avviene con dei voucher ovvero dei "buoni lavoro", il cui valore netto in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro salvo che per il settore agricolo, dove, si fa riferimento al contratto specifico. Con tali buoni lavoro vengono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Il voucher per il lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

Il quadro normativo

Prima dell'intervento in senso economicamente restrittivo della L. 92/2012, il lavoro accessorio si configurava nelle prestazioni occasionali che dessero luogo, in riferimento ad ogni committente, un compenso non superiore a 5.000 euro annui per attività svolte però solo in alcuni settori specifici.

La L. n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la L. n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l'art. 70 del d. lgs. n. 276/2003 anche attraverso la ridefinizione della natura giuridica delle prestazioni non più definite di natura "meramente occasionale" nonché intervenendo sui limiti economici per i compensi erogati a seguito delle prestazioni di lavoro accessorio per singolo prestatore.

La nuova normativa sul lavoro accessorio tramite l'uti-

lizzo di buoni lavoro (o "voucher") modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico spostando dal committente al prestatore il limite. Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre a:

- ⇒ **5.000 euro**, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a **6.666 euro lordi**;
- ⇒ **2.000 euro** per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a **2.666 euro lordi**;
- ⇒ **3.000 euro** per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l'anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a **4000 euro lordi**.

Il rispetto dei limiti economici costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni 'accessorie', in considerazione delle sanzioni previste in caso di superamento degli importi massimi.

Quindi, al fine di agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell'anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore a mezzo dei voucher INPS, sono state revisionate sviluppando anche specifiche

funzionalità di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore.

Nuovi importi economici rivalutati

La circolare INPS, n. 28 del febbraio 2014 prevede i nuovi importi economici massimi da prendere a riferimento per l'anno 2014 e sono così rideterminati:

- ⇒ **5.050 euro** netti ricevuti dal totale dei committenti nel corso di un anno solare,
- ⇒ **2.020 euro** netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

I corrispondenti importi lordi, riferiti all'anno solare, sono pari a:

- ⇒ **6.740 euro per la totalità dei committenti**;
- ⇒ **2.690 euro in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti**.



SISMA 2012: Credito d'imposta per il risarcimento danni - Procedura e tempistiche -

L'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato sul proprio sito il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta previsto in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nell'area colpita dal **sisma del maggio 2012** per il ripristino dei danni subiti.

Con il provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2014, sono state definite la procedura di invio e la tempistica.

Si ricorda che tale agevolazione è un risarcimento dei costi sostenuti per ricostruire, sostituire, ripristinare strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività danneggiate dall'evento calamitoso, e per migliorare il livello di sicurezza antisismica degli edifici.

Il bonus è stato introdotto dall'articolo 67-octies del DI 83/2012, seguito dal decreto attuativo il Dm 23 dicembre 2013.

Specifiche

L'agevolazione può essere chiesta da aziende e lavoratori autonomi che il 20 maggio 2012 avevano la sede legale o operativa e svolgevano la loro attività nel territorio di uno dei comuni interessati dalle scosse sismiche del 20 e del 29 maggio e, in seguito al terremoto, hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'immobile e/o l'inutilizzabilità di macchinari e attrezzature indispensabili per l'attività.

Si precisa che i danni devono essere certificati dal Comune, quindi l'impresa prima di accedere all'agevolazione, deve aver denunciato la situazione all'Amministrazione municipale, con verifica del danno da parte della stessa.

I costi agevolabili sono quelli sostenuti entro il **30 giugno 2014**.

Procedura

La richiesta, per i costi 2012 e 2013, può essere presentata, in via esclusivamente telematica attraverso i canali Entratel e Fisconline, dal 14 aprile al 30 giugno 2014.

Mentre, per quelli sostenuti nel 2014, la domanda andrà trasmessa **dal 2 febbraio al 30 aprile 2015**.

In quest'ultima istanza, comunque, il contribuente potrà richiedere le spese degli anni precedenti eventualmente non ancora richieste.

L'invio può essere effettuato direttamente dall'interessato, se autorizzato all'utilizzo di uno dei canali telematici dell'Agenzia, o da un intermediario abilitato che, ricevuto l'incarico, si impegna alla trasmissione telematica.

Dopo aver effettuato l'adempimento, l'intermediario consegna al contribuente della comunicazione con la quale l'Amministrazione conferma di aver ricevuto la domanda.

Se, poi, a usufruire del credito d'imposta è una società appartenente a un gruppo, l'invio può avvenire attraverso una qualsiasi società dello stesso gruppo.

Infine, quando vengono presentate più richieste nello stesso anno, l'Agenzia prende in considerazione l'ultima arrivata nei termini. Oltre la scadenza, infatti, saranno accettate soltanto le domande di rinuncia al credito. Nel modello è prevista anche questa possibilità.

Per la trasmissione, va utilizzato l'apposito software "**Creditosisma2012**".

La percentuale massima di credito spettante a ogni richiedente sarà stabilita dall'Amministrazione finanziaria annualmente, sulla base del rapporto tra l'ammontare del credito complessivamente richiesto e i fondi assegnati (10 milioni di euro per ciascuno degli anni).

I risultati del calcolo saranno comunicati con un apposito provvedimento.

Il giorno successivo alla sua pubblicazione, il credito d'imposta sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione.



Per saperne di
più sui temi
trattati

www.agenziaentrate.it
www.gazzettaufficiale.it

ZOOM



Fatturazione elettronica per le P.A. - Chiarimenti e specifiche -



(SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Per tutte le altre amministrazioni centrali e locali, l'obbligo della fatturazione elettronica sarà obbligatorio solo dal **6 giugno 2015**.

L'attuazione del nuovo sistema di fatturazione è stata definita dal decreto 3 aprile 2013, n. 55, emanato in attuazione di quanto inizialmente previsto dalla legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008).

Le modalità operative sono, inoltre, dettagliatamente descritte nel sito **www.fatturapa.gov.it**.

Il dipartimento delle Finanze e il dipartimento della Funzione Pubblica hanno fornito chiarimenti con la circolare esplicativa n. 1 del 31 marzo 2014, sul passaggio dalla vecchia gestione analogica del processo di fatturazione alla nuova digitale.

Termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle PA (Ipa)

Si chiarisce che il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle PA deve essere ultimato dalle Amministrazioni interessate tre mesi prima della decorrenza prevista dal decreto per l'avvio della fatturazione elettronica e, quindi, a titolo di esempio, per quanto riguarda le amministrazioni con decorrenza 6 giugno, tale scadenza era collocata al 6 marzo scorso.

Riferimento per l'emissione della fattura

Si specifica che anche la notifica di mancata consegna di una fattura, che il mittente riceve se il canale di ricezione dell'amministrazione destinataria della fattura risulta interrotto, qualifica comunque come emessa la fattura.

Divieto di pagamento delle fatture cartacee

L'articolo 6, comma 6, del Dm 55/2013 specifica le date di decorrenza degli obblighi per le varie tipologie di amministrazioni per accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'inizio delle fatture in formato elettronico.

La circolare chiarisce che le fatture cartacee emesse prima delle date di decorrenza citate nell'articolo potranno comunque essere ancora accettate e pagate nei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dalla norma. Le fatture emesse successivamente a tale data non potranno essere pagate se non sono state ricevute in formato elettronico.

Le fatture che, allo scadere dei tre mesi siano in lavorazione presso l'amministrazione e prevedano termini di pagamento temporalmente successivi, potranno comunque essere pagate senza necessità che il fornitore debba emetterle nuovamente in formato elettronico.

Impossibilità di consegna della fattura alla amministrazione destinataria

Si chiarisce quali procedure sono state realizzate per evitare che l'impossibilità di recapito della fattura diventi un ostacolo alla conclusione del processo che conduce al pagamento della fattura.

L'impossibilità di recapito della fattura può essere determinato da una o più delle seguenti circostanze:

- ⇒ anomalie di funzionamento dei canali di ricezione delle fatture;
- ⇒ ritardo nel caricamento dell'amministrazione sull'indice delle PA (www.indicepa.gov.it);
- ⇒ errori o ritardi di comunicazione ai fornitori dei codici ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture.

Segue a pag. 13



Fatturazione elettronica per le P.A. - Chiarimenti e specifiche -

Segue da pag. 12

Per superare tali situazioni si ricorre a “procedure di emergenza” sinteticamente di seguito descritte.

Il fornitore che non riuscisse a individuare il codice ufficio da inserire nella fattura per permetterne il corretto inoltro alla Amministrazione propria cliente, può utilizzare un codice unico di default e inviare comunque la fattura al sistema di interscambio.

Il sistema, sulla base del codice fiscale del destinatario (cessionario/committente), verifica l'utilizzo appropriato del codice di default.

L'esito negativo della verifica determina lo scarto della fattura e l'eventuale comunicazione di un codice utilizzabile, altrimenti il sistema restituisce al mittente un'attestazione (“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”) consistente in un documento informatico firmato elettronicamente, che contiene la fattura.

Il fornitore potrà inviare o mettere a disposizione dell'Amministrazione questa attestazione utilizzando altri canali trasmissivi diversi dal canale usuale (SDI) e l'Amministrazione, in virtù dell'attestazione ricevuta, potrà processare la fattura in essa contenuta e procedere al suo pagamento.

Analoga attestazione sarà inviata ai mittenti di fatture che il sistema di interscambio non riuscisse a inoltrare per guasti tecnici sul canale del destinatario (ad esempio, saturazione dello spazio disponibile per la casella di posta elettronica certificata) e qualora tale irraggiungibilità dovesse durare più di dieci giorni, il calcolo del numero di giorni fa riferimento al primo tentativo di invio, quello che genera la notifica di mancata consegna.

Nei dieci giorni successivi al primo tentativo, i sistemisti della società incaricata contattano il referente del servizio di Fatturazione Elettronica dell'Amministrazione per tentare di risolvere lo stallo.

Per risolvere il caso in cui il fornitore non abbia certezza del codice ufficio da utilizzare, per mancata comunicazione da parte del cliente, la rappresentazione sull'indice telematico di ogni Amministrazione è stata arricchita di una struttura virtuale, l'Ufficio centrale di fatturazione elettronica collegato automaticamente alla casella Pec principale dell'amministrazione.

Le fatture che conterranno il codice identificativo di questa struttura organizzativa virtuale saranno consegnate dal sistema di interscambio alla casella Pec principale dell'amministrazione (a meno che l'amministrazione stessa abbia scelto di sostituirlo con un canale tra quelli ammessi per la ricezione di fatture).

Anche in questo caso, come nel precedente, il sistema verifica che non esista già un unico codice ufficio fiscalmente compatibile con la fattura e, nel caso, lo comunica al mittente.



Per saperne di
più sui temi
trattati

www.fatturapa.gov.it

ZOOM



Credito d'imposta: serve la prova

La società che chiede il riconoscimento di un credito d'imposta ha l'onere di provare i fatti costitutivi dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine l'esposizione della pretesa nella dichiarazione fiscale. È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6947 del 25 marzo 2014.

Il Fatto

Il caso trae origine da una cartella di pagamento emessa dall'Ufficio dell'amministrazione finanziaria a seguito di controllo, ai sensi dell'art. 36 -bis DPR 600/73, della dichiarazione dei redditi per l'annualità 2003 di una società.

L'impresa aveva dichiarato ed utilizzato un credito relativo all'annualità precedente (anno 2002), la cui dichiarazione doveva considerarsi omessa perché presentata soltanto nel 2007 a distanza di quattro anni.

La società ricorreva contro la cartella e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso argomentando sull'applicazione al caso di specie dell'art. 2, comma 7, D.p.r. 322 del 1998, visto che le dichiarazioni tardive costituiscono non solo titolo per la riscossione delle imposte dovute, ma anche per il riconoscimento di crediti d'imposta, tanto più se si considera che a norma del comma 8 del medesimo articolo le omissioni possono essere corrette con dichiarazioni presentate non oltre il termine di cui all'art. 43 del DPR 600/73, così come risulta aver fatto il contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale, invece, sul contro ricorso dell'Ufficio Territoriale, riformava la decisione assunta in primo grado in quanto la documentazione prodotta dall'appellata non forniva la prova del diritto rivendicato, né appariva pertinente il richiamo all'art. 2, comma 7 DPR 322/98, perché riferibile alla sola riscossione delle imposte dovute senza possibilità di estensione analogica al riconoscimento dei crediti d'imposta.

La società in ultima istanza affidava il ricorso in Cassazione per violazione di norme di legge, in quanto il diritto relativo al credito d'imposta doveva ritenersi già acquisito perché riportato nella relativa dichiarazione dei redditi, sebbene presentata con un ritardo di quattro anni.

La decisione

La Corte di Cassazione, nel disattendere le argomentazioni del ricorrente, ha ritenuto che la società, a riprova del proprio credito, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza dello stesso mediante esibizione quanto meno del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la mera indicazione del credito nella dichiarazione.

Nello specifico, inoltre, non poteva essere riconosciuto alcun credito perché la società aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno interessato, ossia il 2002, e non aveva fornito alcuna documentazione a conferma del credito rivendicato. La stessa giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che il credito Iva non può esserne negato per averne omessa l'indicazione, in quanto non sorge al momento e per effetto della presentazione della dichiarazione, ma come conseguenza delle operazioni imponibili passive (Cass. 10808/2012).



Non rileva, secondo la Corte, il richiamo all'art. 58, quarto comma, del decreto in materia di IVA, atteso che tale norma consente esclusivamente di evitare l'irrogazione della sanzione, e non anche la salvezza di quelli che sarebbero stati gli effetti della dichiarazione poi non presentata, tra i quali appunto la possibilità di portare successivamente in detrazione crediti d'imposta non computati, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 1029 del 28/01/2002, n. 1823 del 2001).

In definitiva l'omessa presentazione della dichiarazione preclude il riconoscimento del credito d'imposta vantato dal contribuente, laddove non venga prodotta adeguata documentazione.

Di conseguenza non basta l'esposizione della pretesa nella dichiarazione poiché il credito fiscale nasce unicamente dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo.

La stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, modificando l'interpretazione già fornita in altri documenti di prassi, ha chiarito che il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità può attestare l'esistenza contabile del suo credito mediante produzione di idonea documentazione (es. bilancio), fermo restando il pagamento della sanzione e degli interessi.



I documenti di prassi - circolari e risoluzioni - non costituiscono fonti del diritto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51-37/2014 del 5 Marzo 2014, chiarisce che l'interpretazione della normativa tributaria, contenuta in circolari o in risoluzioni, non è vincolante verso i contribuenti ed i giudici e, soprattutto, non costituisce fonte del diritto.

Tali disposizioni, pertanto, possono stabilire per gli uffici periferici criteri di comportamento da seguire nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all'inadempimento del contribuente a tali prescrizioni un effetto non previsto da una norma di legge.

Il fatto

Il caso nasce dal ricorso in Cassazione di un contribuente contro la sentenza del giudice di secondo grado in cui si affermava la legittimità dell'avviso di recupero del credito d'imposta (art. 8 L. 388/2000) per non aver il contribuente annotato, sulle fatture di acquisto dei beni oggetto dell'investimento, "bene acquistato con il credito d'imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8".

Con l'unico motivo proposto, la ricorrente principale denuncia la violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, deducendo che l'annotazione suddetta non è prevista da tale norma, ma esclusivamente dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 18 aprile 2001, come tale non vincolante per il contribuente.

La pronuncia

I giudici della cassazione chiariscono che il predetto adempimento, per di più prescritto a pena di revoca del beneficio, non può trovare adeguata fonte normativa in una circolare, in applicazione del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte in virtù del quale l'Amministrazione finanziaria non ha poteri di-

screzionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto.

Gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all'inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge (Cass. n. 11931 del 1995, n. 14619 del 2000, n. 21154 del 2008).



Le Motivazioni

Il documento di prassi, anche se concettualmente vicino, non è equiparabile alla consuetudine che viene definita come quel comportamento costante ed uniforme tenuto dai consociati, con la convinzione che tale comportamento sia doveroso.

Questa caratteristica la rende fonte del diritto con l'ovvia conseguenza che solo la sua inosservanza – e non quella del

documento di prassi – dia luogo a violazione di legge.

Si ricorda che i documenti di prassi sono:

⇒ **Circolari:** atti generali che tendono a fornire criteri direttivi di interpretazione ed applicazione di norme di legge.

⇒ **Risoluzioni:** atti che risolvono un problema pratico e concreto.

Va tenuta nella giusta considerazione, comunque, il fatto che le circolari, le risoluzioni, ma anche i semplici comunicati stampa vengono continuamente diramati dall'Amministrazione finanziaria e considerati dai funzionari, quali atti imprescindibili per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme in vigore.

Per saperne di più sui temi trattati

www.cortedicassazione.it

1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (Gennaio 2008)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (Febbraio 2008)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (Marzo 2008)
4. Disciplina degli appalti (Aprile 2008)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Maggio 2008)
6. Manovra d'estate (Agosto - Settembre 2008)
7. Impresa Sociale (Ottobre 2008)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (Novembre 2008)
9. Decreto "Anticrisi" (Dicembre 2008)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (Gennaio 2009)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (Gennaio 2009)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (Febbraio 2009)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (Marzo 2009)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (Aprile 2009)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (Maggio 2009)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (Luglio 2009)
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (Agosto - Settembre 2009)
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (Agosto - Settembre 2009)
19. Ammortizzatori Sociali (Ottobre 2009)
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (Dicembre 2009 - Gennaio 2010)
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (Marzo 2010)
22. Direttiva Servizi (Maggio 2010)
23. La disciplina degli appalti 2 (Maggio 2010)
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (Giugno 2010)
25. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (Giugno 2010)
26. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Agosto - Settembre 2010)
27. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (Agosto - Settembre 2010)
28. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 Novembre 2010)
29. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 Dicembre 2010)
30. Decreto Milleproroghe 2011 (Gennaio 2011)



31. Legge di stabilità 2011 (Gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 Marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra “Estiva” 2011 (Settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre - Gennaio 2012)
40. Analisi Decreto “Liberalizzazioni” - Conversione in legge (Marzo - Aprile 2012)
41. Analisi Decreto “Sviluppo e Semplificazione” - Conversione in legge (Maggio 2012)
42. decreto “Semplificazioni fiscali e tributarie” - Conversione in legge (Giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)
49. Analisi Decreto Occupazione e IVA (Luglio 2013)
50. Conversione in Legge del Decreto Occupazione e IVA (Settembre 2013)
51. Analisi Legge di Stabilità 2014

